



UNIONE COMMERCianti ATTIVITÀ SERVIZIO PINZOLO

U.C.A.S. Unione Commercianti – Attività Servizio PINZOLO

STATUTO

Art. 1.

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

E' costituita un'Associazione denominata U.C.A.S. Unione Commercianti Attività Servizio Pinzolo

con sede nel Comune di Pinzolo (TN) in Piazza Mercato ,10 P. I. e C.F. 02085170229

La sua durata è illimitata.

Art. 2.

NATURA – FINALITÀ – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

L'Unione Commercianti Attività di Servizio di Pinzolo" è un'associazione di categoria, autonoma, libera, indipendente, apartitica e senza fini di lucro.

Essa può aderire a Federazioni, Associazioni ed Enti con finalità analoghe o affini al proprio e si prefigge il seguente scopo:

- raggruppare nell'Unione gli esercenti di attività commerciali, i pubblici esercizi, e le attività di servizio sul territorio di PINZOLO, **CARISOLO, GIUSTINO**

- stipulare convenzioni e/o accordi con Aziende, Enti sia pubblici che privati, Persone Fisiche e/o qualsiasi soggetto, al fine di far ottenere ai propri Soci vantaggi e/o agevolazioni inerenti la loro attività aziendale e/o professionale;

- assistere e tutelare i Soci in funzione del riconoscimento e della valorizzazione delle loro attività, nei confronti della località, dei singoli operatori economici, delle Associazioni di Categoria, nonché degli Enti Pubblici e di quelli Privati ;

- curare l'immagine dei Soci creandone una compagine omogenea basata sull'unità di intenti e di comportamento che contribuisca alla distinzione ed alla valorizzazione delle attività aderenti.

Per la realizzazione di tali scopi L'Unione Commercianti Attività Servizio Pinzolo può, tra l'altro:

- assumere ed incentivare iniziative di interesse comune ai Soci nel campo dell'immagine, della promozione e del marketing;

- promuovere iniziative per la valorizzazione della categoria anche attraverso accordi con Aziende ed Enti sia Pubblici che Privati che possano valorizzare i beni ed i servizi dei Soci;

- rappresentare la categoria, ogniqualvolta si renda necessario ed in qualsiasi contesto ove la presenza e l'apporto dell'Unione sia utile, necessaria e/o conseguente per il raggiungimento degli scopi sopra evidenziati;

- designare propri rappresentanti a rivestire cariche di qualsiasi genere ed in qualsiasi Ente sia pubblico che privato;

- promuovere ed organizzare incontri o corsi di formazione e aggiornamento professionale;

- partecipare anche acquisendo quote di partecipazione e/o azioni a società di qualsiasi genere, purchè aventi nell'oggetto sociale la promozione turistica, l'organizzazione e la

commercializzazione di beni e servizi, purchè inerenti, complementari o conseguenti al "Prodotto Turistico di Pinzolo"

- favorire la collaborazione con analoghe associazioni anche internazionali;

- svolgere, in genere, tutte le attività che si riconosceranno utili al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante iniziative a carattere commerciali

Qualora se ne presenti l'opportunità, l'Unione potrà essere articolata sul territorio nazionale con organismi appositamente costituiti

Art. 3.

MARCHIO

L'UNIONE è contraddistinta dalla sigla U.C.AS Unione Commercianti Attività di Servizio di Pinzolo e da un marchio, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo. La sigla e il marchio sono segni distintivi e di immagine dell'Unione. Tutti i Soci li potranno utilizzare solo ed esclusivamente per attestare la propria iscrizione all'Unione. E' fatto divieto di utilizzare la denominazione, la sigla ed il marchio per la denominazione di altre società, consorzi, associazioni o qualsiasi altro tipo di soggetto, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo dell'unione.

Art. 4.

REGOLAMENTI

I Regolamenti definiscono le norme di attuazione del presente Statuto.

Tali norme non possono essere in contraddizione con la lettera e lo spirito dello Statuto, pena la nullità delle stesse.

Art. 5.

AMMISSIONI – ISCRIZIONI – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Possono essere Soci dell'unione le persone fisiche, le società e gli enti collettivi di qualsiasi natura e specie sia pubblici che privati che esercitano un'attività commerciale, di pubblico esercizio, di servizi o professionale sul territorio di Pinzolo.

La domanda di ammissione a Socio, comprensiva della dichiarazione di accettazione dello Statuto e dei Regolamenti deve essere redatta ed inviata secondo le seguenti modalità. Essa deve essere sottoscritta, nel caso di ditta individuale, dal titolare e, nel caso di società e/o ente, dal legale rappresentante. Nella domanda di adesione dovrà inoltre essere indicata la categoria economica di appartenenza.

Decorsi i 30 giorni dalla richiesta di adesione, la stessa si intende accettata, pertanto il richiedente acquista la qualità di Socio già per l'annualità in corso.

Il Consiglio Direttivo potrà esprimere il diniego all'adesione solamente nel caso in cui il richiedente non eserciti una delle attività previste al primo comma del presente articolo e nel caso in cui sia sottoposto a qualsiasi tipo di procedura concorsuale.

L'adesione in qualità di socio è rinnovata tacitamente per l'anno successivo salvo disdetta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno.

Il "Contributo Associativo d'ingresso" è intrasmissibile e non rivalutabile.

I Soci hanno diritto di partecipare attivamente all'attività dell'Unione nelle forme previste dallo Statuto e dai Regolamenti. Si esclude espressamente la possibilità che alcuni soci partecipino solo temporaneamente alle attività associative.

I Soci possono utilizzare la sigla ed il marchio dell'Unione esclusivamente per dimostrare di essere iscritti all'unione.

I Soci hanno l'obbligo di versare il "Contributo Associativo d'ingresso" ed una "Quota Associativa annuale", che verrà determinata nella misura e con le modalità stabilite dai Regolamenti.

I Soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto ed i Regolamenti.

La qualifica di Socio si perde: per dimissioni volontarie e per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità nel versamento delle quote previste dallo Statuto, per comportamento scorretto, per la perdita dei requisiti e per le cause eventualmente previste dai Regolamenti.

Art. 6.

STRUTTURA E ORGANI

Sono organi dell'Unione:

- L'Assemblea dei Soci;

- Il Consiglio Direttivo;

- Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;

- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7.

ASSEMBLEA DEI SOCI

I Soci in regola con gli adempimenti Statutari e dei Regolamenti formano L'Assemblea.

Hanno diritto di voto solamente i Soci in regola con il versamento del "Contributo Associativo d'ingresso", se dovuto, e della "Quota Associativa annuale".

Nel caso in cui l'ordine del giorno dell'assemblea preveda l'elezione di cariche sociali, il diritto di voto, limitatamente a tale deliberazione, viene escluso ai soci iscritti da meno di tre mesi dalla data in cui si svolge; parimenti agli stessi (sia persone fisiche che legali rappresentanti di società o enti soci) è inibita la possibilità ad essere candidati alle cariche elettive.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, oltre che con la cadenza prevista dallo Statuto, ogniqualevolta lo ritenga necessario.

Il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'assemblea qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno 15 Soci in regola con le norme Statutarie e Regolamentari.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti esprimibili in tale sede.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati e delibererà sempre a maggioranza dei voti esprimibili in tale sede. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto, lo scioglimento e la determinazione di eventuali versamenti straordinari da parte dei Soci che eccedono l'importo della "Quota Associativa Annuale", sarà tuttavia necessario:

a) per la validità delle assemblee: che siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto;

b) per deliberare: il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti esprimibili in tale sede.

L'Assemblea si radunerà almeno due volte l'anno e, in ogni caso, una volta entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

- alla nomina del Consiglio Direttivo;

- alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;

- alla modificazione dello Statuto;

- alla approvazione e/o alla modificazione dei regolamenti;

- alla determinazione di eventuali versamenti straordinari da parte dei Soci, nel limite dell'importo della "Quota Associativa Annuale";

- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun Socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

ALL'ASSEMBLEA PUO PARTECIPARE IL SINDACO O SUO DELEGATO SENZA DIRITTO DI VOTO

Art. 8.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da **CINQUE a NOVE**. Dura in carica tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di scadenza del Consiglio Direttivo, lo stesso rimarrà in carica con le sole funzioni di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo.

Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo solamente i soci. In caso il socio sia una società o un ente, potrà essere nominato quale membro del Consiglio Direttivo il relativo legale rappresentante.

Ad ogni categoria economica rappresentata nell'associazione spetta di diritto un membro del Consiglio Direttivo, purchè faccia parte dei nominativi candidati in occasione dell'assemblea elettiva. Le categorie economiche riconosciute sono: Commercianti, Pubblici Esercizi, Attività

di servizio. Gli altri membri del Consiglio Direttivo verranno eletti in base alla graduatoria stilata sul numero di voti ricevuti.

In caso di parità di voti per essere eletti alle Cariche Associative si dovrà procedere PER ANZIANITA'.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo può investire i propri componenti di specifici ruoli permanenti, quali per esempio: Segretario e Tesoriere.

Qualora durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso, a maggioranza dei suoi componenti, coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancanti; il Consiglieri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Unione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione, elaborerà i Regolamenti per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, i quali dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Commissioni e ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e) comma 6, dell'Art. 10 del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.

Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno 5 membri a prescindere dal numero di quelli in carica e delibera a maggioranza dei presenti; è convocato dal Presidente o in caso di impedimento dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato con un preavviso di almeno 5 giorni a mezzo di lettera ordinaria o in caso d'urgenza anche a mezzo di telefono, fax, telegramma o posta elettronica, almeno 24 ore prima dell'adunanza.

E' ritenuta valida l'adunanza quando, anche senza convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri .

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo con le modalità sopra esposte qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei propri componenti in carica.

Art. 9.

PRESIDENTE e VICEPRESIDENTE

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 10.

REVISORI DEI CONTI

I Revisori sono nominati dall'Assemblea dei Soci.

Sono due i membri la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge, di Statuto e dei Regolamenti, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo ,possono partecipare ai direttivi , senza diritto di voto.

Art. 11.

ESERCIZIO E BILANCIO

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tale data dovrà essere appositamente convocata un'Assemblea dei Soci alla quale dovrà essere presentato per l'approvazione il Bilancio Preventivo per l'annualità successiva Entro il 30 giugno successivo il Consiglio direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento dei fini individuati all'Articolo n.2.

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Unione ,salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di un'altra Associazione operante nell'ambito territoriale di Pinzolo.

Art. 12.

FINANZE E PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai "Contributi Associativi d'Ingresso";
- b) dalle "Quote associative annuali";
- c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d) da versamenti volontari degli associati;
- e) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- f) da contributi, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- g) da eventuali introiti, anche di carattere commerciale, che l'Unione potrà conseguire a seguito dell'organizzazione di iniziative.

Art. 13.

SCIoglimento

L'Unione si scioglie, secondo le modalità di cui all'art. 27 del Codice Civile:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'articolo n. 27 del Codice Civile;
- c) per delibera assunta ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo n.7.

In caso di scioglimento dell'Unione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione operante nell'ambito territoriale di Pinzolo o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 14.

RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.